

PARERE IN ORDINE ALLA RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE DI INVIO DI MARCHE DA BOLLO PER IL RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE INERENTE AL RIGETTO DELL'ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DI TITOLO PROFESSIONALE ESTERO – INCOMPETENZA DELLA COMMISSIONE

Al dott. ...

PEC: ...

OGGETTO: Chiarimento su richiesta marche da bollo per ricezione di provvedimento amministrativo.

Il dott. ha presentato al Ministero della Giustizia un'istanza di accesso alla domanda di riconoscimento del titolo professionale di *abogado*, conseguito in Spagna.

Il Ministero ha precisato che al fine di ottenere la documentazione inerente al rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo professionale, l'interessato avrebbe dovuto inviare, per i relativi diritti, marche da bollo.

Ad avviso del dott. tale richiesta di pagamento di marche da bollo è illegittima, in quanto, per un verso, l'ottenimento del provvedimento (anche solo via pec) non può essere subordinato a pagamento e, per altro verso, il Ministero non accetta pagamenti elettronici.

Sulla base di quanto sopra esposto, l'*abogado* ...ha chiesto il 19/10/2016 un chiarimento a questa Commissione in ordine alla prassi attuata dal Ministero della Giustizia in materia di rilascio di documenti amministrativi.

Al riguardo la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi osserva quanto segue.

Preliminarmente, evidenzia di essere titolare di una specifica funzione consultiva a favore degli enti pubblici in ragione dell'attività a questi richiesta ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge 241/90, che impone alle singole pubbliche amministrazioni di individuare le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1 della suindicata norma.

Ulteriori compiti consultivi a favore della stessa sono previsti dal D.P.R. 12/04/2006, n. 184, che all'art. 11, comma 1, sancisce *“Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa, la Commissione per l'accesso, di cui all'articolo 27 della legge:*

a) esprime pareri per finalità di coordinamento dell'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge, nonché, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso;”

Il comma 2 del suddetto art. 11 stabilisce altresì che *“Il Governo può acquisire il parere della Commissione per l'accesso ai fini dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, delle sue modificazioni e della predisposizione di normative comunque attinenti al diritto di accesso.”*

Atteso il contenuto delle disposizioni sopra menzionate, esula dalla funzione consultiva della Commissione il chiarimento richiesto, considerato altresì che il provvedimento del Ministero della Giustizia avrebbe dovuto essere eventualmente impugnato nei termini di legge.

Nei sensi di cui sopra è il parere della Commissione.

(Parere reso nella seduta della Commissione per l'accesso del 7 febbraio 2017)